

mare l'attenzione del Consiglio d'amministrazione sugli stanziamenti che ritenesse contrarii alla legge o non rispondenti agli obblighi speciali di ciascuna Università od Istituto.

“ Qualora il Consiglio d'amministrazione persistesse nelle sue risoluzioni, il ministro provvederà definitivamente con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

“ Se il dissenso fra il ministro ed il Consiglio d'amministrazione riflettesse l'impiego di entrate provenienti da legati, donazioni, contributo di provincie, comuni ed altri enti morali, gli interessati avranno sempre facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo. (*Oh! oh!*)

Prego di far silenzio.

Corleo. Prego la Camera di ascoltare le osservazioni brevissime che dovrò fare.

Per mettere in armonia questo articolo con quello che già abbiamo votato, è necessario aggiungere, dopo le parole: “ Il bilancio preventivo di ogni anno, ” queste altre: “ *approvato dal collegio dei professori.* ”

Inoltre io vorrei che si aggiungesse: “ *e si intenderà approvato il bilancio se, nel termine di un mese dalla sua presentazione, non saranno fatte osservazioni dal Ministero.* ”

Non è necessario che io svolga questo concetto che è troppo chiaro.

Così, nel secondo, terzo e quarto capoverso bisogna sempre aggiungere: *collegio dei professori*, poichè l'articolo è compilato in modo che si riferisce sempre al solo consiglio d'amministrazione, e così non può più stare.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Io debbo parlare per isvolgere il mio emendamento che fu rimandato a quest'articolo d'accordo colla Commissione.

Non voglio nè esagerare, nè attenuare la portata di quest'emendamento: l'equivoco, se è sempre pericoloso, lo è maggiormente nelle disposizioni legislative, che, quando non sono ben definite, possono essere diversamente interpretate.

Col mio emendamento intendo di aprire, anzi di spalancare la porta all'azione parlamentare, esclusa dal disegno di legge ministeriale, e da quello della Commissione indirettamente riconosciuta, colla prescritta presentazione dei bi-

lanci consuntivi che si perdono nel *mare magnum* di quelli attinenti al patrimonio dello Stato.

Nel disegno di legge del ministro il sindacato governativo è interamente sostituito a quello del Parlamento; in quello della Giunta vi è insufficientemente ammesso col mio emendamento credo che l'intervento del Parlamento sia chiaramente sancito, la sua azione non dubbia.

Quali i limiti? Quale l'efficacia? Come si applicherà nella discussione dei bilanci? Potrà esso produrre una modificazione ai preventivi stabiliti dalle Università e dagli Istituti superiori?

A queste prevedibili domande deve essere non ambigua la risposta.

Il mio emendamento non muta, non può mutare la legge in forza della quale sono fatti gli stanziamenti delle Università, che si chiamano dotazioni fisse.

La presentazione dunque dei bilanci preventivi e consuntivi non susciterà probabilmente una discussione quando essi siano conformi alla legge; la provocherà quando sarà utile e desiderabile, cioè nei casi in cui la legge sia violata.

All'autorità suprema investita dalla fiducia nazionale della tutela dei sommi interessi non può essere tolto quel diritto che è largamente consentito al ministro. Nel disegno di legge ministeriale vi era indicato senza limiti; la Commissione li determina, prescrivendo che i bilanci preventivi delle Università siano trasmessi al ministro due mesi prima dell'inaugurazione dell'anno scolastico, il ministro un mese dopo la presentazione farà le sue osservazioni e richiamerà l'attenzione del Consiglio amministrativo su quelle deliberazioni che credesse contrarie alla legge ed agli obblighi speciali delle Università. Quando il Consiglio insistesse nelle deliberazioni stesse, egli potrà provvedere con decreto, sentito il Consiglio superiore.

È dunque un'ampia non illusoria facoltà quella accordata al ministro perchè nel diritto di provvedere definitivamente con decreto reale, stanno tutte le risoluzioni compresa quella dell'annullamento.

Nè trovo un limite nell'obbligo di sentire il Consiglio superiore, giacchè non corrisponde quello di seguire il suo parere, che per prova di esperienza, la quale risale anche a tempi remoti, sappiamo qualche volta trasgredito. Ed è a considerare d'altra parte che il Consiglio superiore è nella sua maggioranza eletto dal ministro; l'autonomia rimane dunque soggetta all'autorità governativa.

È anche evidente che, non dirò frequenti, ma saranno possibili gli arbitrii nell'ambiente buro-